

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:

dr Giuseppe Patrone	Presidente
dr.ssa Maria Rosaria Sodano	Consigliere
dr.ssa Carla Romana Raineri	Consigliere rel.

nel procedimento d'appello n. R.G. 5190/2004 ha pronunciato la seguente

CASO.it
SENTENZA

Nella causa di appello promossa da:

M. Servizi Pubblici Spa, in liquidazione, ora **Fallimento M. Servizi Pubblici Spa**, rappresentato e difeso dagli avv.ti (omissis)

appellante

contro

Cooperativa di Lavoro Sociale e Culturale A. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis)

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza n. 2284/04 emessa dal Tribunale di Monza in data 1.7.04 la **M. Servizi Pubblici Spa**, in liquidazione, proponeva appello chiedendo, in via preliminare, che venisse

sospesa la provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c. e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma restando la declaratoria di inammissibilità della avversaria domanda di annullamento ex art. 2373 c.c. della delibera assembleare in data 28.2.03, che venisse accolto l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa. Con il favore delle spese del doppio grado.

Si costituiva la parte appellata contestando il fondamento della impugnazione della quale domandava il rigetto, nel favore, parimenti, delle spese del doppio grado.

Alla udienza dell' 11.12.07 il processo veniva dichiarato interrotto a seguito del dichiarato fallimento della società appellante.

Riassunto il giudizio, all' udienza dell' 8.3.2011 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

In data 13.4.2001 il Fallimento appellante depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio e contestuale atto di accettazione della rinuncia.

Il Collegio deliberava in merito alla istanza ex art. 306 c.p.c. nella camera di consiglio del 25.5.2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 306 c.p.c. dispone che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.

Rinuncia ed accettazione devono essere fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza, o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

La rinuncia deve ritenersi ammissibile anche in appello, ancorchè non espressamente disciplinata dalla legge, per effetto del richiamo alle norme regolatrici del processo in primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c.

A seguito della modifica - ad opera dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - dell'art. 357 c.p.c., che contemplava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o dell'estinzione dell'appello, deve ritenersi che

l'adozione di siffatti provvedimenti spetti ora al collegio, nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello, e che detti provvedimenti, avendo natura decisoria e definitiva, decidendo su una questione pregiudiziale attinente il processo, debbano essere adottati con sentenza ai sensi dell'art. 279 n. 2 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n.12636 del 2004; n. 11594 del 2005; n. 11434 del 2007).

Nel caso in esame, l'atto di rinuncia agli atti del giudizio di appello innanzi a questa Corte, a spese compensate, risulta ritualmente effettuato e ritualmente accettato dalla parte appellata.

Si stimano, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c.

La Corte dichiara pertanto l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate.

IL CASO.it
P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio di appello pendente tra le parti in epigrafe riportate,

- spese compensate

Milano 25.5.2001

Il Consigliere est.

Il Presidente